

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**Lecce 6 -8 ottobre 2022****MOZIONE PER L'INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA MONOCOMMITENZA**

presentata nel rispetto dell'art. 5, comma 4 dello Statuto Congressuale (temi di riferimento: 1. un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali e 2. l'attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull'esercizio della professione), dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati in persona della sua Presidente Avv.a Alessandra Stella,

PREMESSO

- che la modalità di esercizio della professione forense per mezzo di “avvocati monocommittenti” è un fenomeno largamente diffuso all'interno dell'Avvocatura italiana, secondo quanto emerge a lettura dei dati statistici contenuti nei rapporti commissionati dalla Cassa Forense che stimano il numero dei Colleghi che svolgono la propria attività quali “collaboratori” in oltre trentamila avvocati sul territorio nazionale;
- che la necessità di un cambiamento di pensiero rispetto a nuovi modi di essere avvocati, che si affiancano a quella più tradizionale in forma individuale, è emersa da tempo, dopo l'approvazione della Legge n. 247 del 2012 atteso che, nell'odierna realtà, il rapporto professionale tra dominus e collaboratore, si scontra con le disposizioni di cui alla Legge n. 247 del 2012, che prevede rigide incompatibilità in punto a subordinazione e che debbono essere superate definendo il ruolo del collaboratore, garantendo adeguati strumenti di tutela e trasparenza;
- che la volontà dell'Avvocatura di disciplinare il rapporto professionale dell'avvocato collaboratore è emersa sin dal XXXIV Congresso Nazionale Forense svoltosi a Catania nell'ottobre del 2018, in cui è stata approvata la mozione n. 141, in cui si è chiesto all'Organismo Congressuale Forense di “farsi

promotore di ogni necessaria iniziativa, al fine di ottenere l'emanazione di una normativa che disciplini il rapporto professionale dell'"avvocato collaboratore monocommittente";

- che i disegni di legge in esame ci portano a considerare il ritardo con cui è stato affrontato il tema e che è oramai improcrastinabile ed indifferibile addivenire alla disciplina delle modalità di esercizio della prestazione professionale in via esclusiva, o comunque prevalente, in favore di un unico committente individuando una soluzione salvaguardi i caratteri dell'autonomia ed indipendenza del professionista collaboratore, elementi caratterizzanti e fondanti la nostra libera professione e pertanto irrinunciabili;
- che, in particolare, il progetto di Legge n. 2722 che vede come prima firmataria l'On. D'Orso, all'esame del Parlamento, è quello che più rispecchia il volere dell'Avvocatura così come emerso nel corso del Congresso di Catania e come espresso dall'Avvocatura del Triveneto in sede di audizione informale nell'ambito dell'esame di tale proposta;
- che si rende, pertanto, necessaria l'adozione di un nuovo deliberato che impegni le Istituzioni Forensi tutte a porre concretamente in essere le necessarie iniziative per dare seguito al mandato congressuale già precedentemente ricevuto con inserimento all'interno nella Legge n. 247 del 2012, della figura della "collaborazione in monocommittenza" nell'ambito di un rapporto contrattuale che preveda:
 - l'oggetto e l'ambito di applicazione;
 - la forma e le condizioni del contratto (durata, recesso, preavviso);
 - l'individuazione omogenea di condizioni economiche minime per l'attività di collaborazione prevedibili in misura fissa o variabile, al fine di garantire un compenso equo e dignitoso al professionista monocommittente con individuazione degli eventuali rimborsi di spese per la formazione e la previsione di accordo ordine agli adempimenti in tema di assicurazione obbligatoria;
 - la regolamentazione degli effetti sul contratto in caso di gravidanza o di assenze prolungate per malattia o infortunio ed in ogni caso una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
 - gli obblighi del committente in punto a pagamento del compenso nei tempi e nei modi concordati, agevolando l'opera del collaboratore in ogni fase dell'esecuzione del rapporto;
- gli obblighi dell'avvocato collaboratore anche in tema di tutela del know how del committente relativo ai documenti, testi e materiale in genere;

- la previsione di un corrispettivo in caso di stipula di patto di non concorrenza teso al divieto di utilizzo di informazioni apprese nell'esecuzione del rapporto;
- la possibilità o meno di assumere incarichi professionali in proprio e l'esclusività del rapporto di collaborazione unitamente agli obblighi del collaboratore verso il committente e la clientela di quest'ultimo (lealtà, probità, competenza, correttezza, trasparenza riservatezza e segretezza);
- la regolamentazione degli oneri fiscali e previdenziali, di iscrizione agli albi ordinari e avanti alle giurisdizioni superiori e l'acquisizione del titolo di Avvocato specialista.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce, a tutela degli interessi di tutti gli iscritti e le iscritte agli Ordini Forensi, in ragione dei principi contenuti nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,

CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze Forensi territoriali, di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune affinché venga data esecuzione al Deliberato assunto dal XXXIV Congresso Nazionale Forense svoltosi a Catania e che tenga conto di quanto sino ad oggi elaborato anche a livello parlamentare.

6 settembre 2022